



MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
- L I P A R I -

98055 Lipari 18.12.2016
P.D.C.: TV(CP) Paolo MARGADONNA 0909880819

Alla Vedasi elenco indirizzi

Sezione Tecnico Amministrativa Operativa
Indirizzo telegrafico – CIRCOMARE LIPARI

Prot. _____ – allegati: _____

Argomento:

- Trasmissione ordinanza n. 57 /2016 relativa alla chiusura di un tratto di arenile in loc. Canneto – BAIA UNCI – per lo spiaggiamento della struttura di maricoltura della soc. EOL ITTICA.-

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

Si trasmette in allegato l'ordinanza n. 57 /2016 afferente di cui all'argomento.

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Paolo MARGADONNA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo

– Guardia Costiera – Lipari -

(Via F. Crispi- 090 9880819 - lipari@guardiacostiera.it - www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 57/2016

PORTO SOTTOMONASTERO DI LIPARI

**INTERDIZIONE TEMPORANEA DI UN AREA DI ARENILE IN LOCALITA' CANNETO -
BAIA UNCI – A SEGUITO DI SPIAGGIAMENTO DI UNA DELLE STRUTTURE DI
MARICOLTURA DELLA SOC. COOP EOL ITTICA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:

VISTA: la propria Ordinanza n. 49/2010 del 24/12/2010 relativa alla disciplina delle distanze di sicurezza dalle coste;

VISTA: la propria Ordinanza n. 02/2016 del 25/01/2016 relativa alla "INTERDIZIONE TEMPORANEA DI ALCUNI TRATTI DI ARENELE IN AREA DI BAIA UNCI AL DI SOTTO DELLE STRUTTURE DEL SEA LIGHT";

CONSIDERATA: la necessità e l'urgenza, di interdire gli arenili attualmente occupati dalla struttura di maricoltura semi galleggiante denominata "Gabbia Galleggiante" della società Coop. EOL ITTICA, attualmente spiaggiatasi a seguito delle avverse condizioni meteo in loc. Canneto Baia UNCI, al fine di garantire, la sicurezza e l'incolumità di persone e cose, nelle immediate adiacenze dell'area demaniale e nei rispettivi specchi acquei;

CONSIDERATO: che le condizioni meteo avverse hanno determinato la rottura e lo spiaggiamento di una delle strutture di maricoltura ora arenatosi nella località sopra richiamata;

CONSIDERATO: che i lavori dovranno essere svolti dalla società concessionaria nell'immediatezza dei fatti al fine di portate in stato pristino l'area in parola;

VISTI: gli artt. 17, 30, 72, del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

Che, nella zona di arenile in loc. Canneto - Baia Uinci - nelle aree prospicienti il costone interdetto di Monte Rosa e parte del relativo tratto demaniale di spiaggia è attualmente occupato dalla struttura di una Gabbia Galleggiante di maricoltura e relative attrezzature della società Coop EOL ITTICA, arenatasi a seguito delle condizioni meteo avverse:

ORDINA

Art. 1- Interdizione Temporanea delle aree di arenile e dello specchio acque adiacente

In via cautelare e con decorrenza immediata, per l'incolumità pubblica, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, ferme restando le disposizioni già impartite con le ordinanze in premessa richiamate, è vietata la sosta, il transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza di persone e/o cose entro il tratto di arenile delimitato nonchè nelle relative aree per una distanza, a terra, di 50 metri e nello specchio acqueo adiacente per un tratto di 100 metri attorno alla struttura.

Art. 2- Prescrizioni per la Ditta Esecutrice e per la Società Concessionaria

La Soc. Coop. EOL ITTICA concessionaria delle strutture di maricoltura e/o la ditta incaricata dei lavori di rimozione delle strutture dovrà:

- Durante l'esecuzione dei lavori adottare, tutti gli accorgimenti necessari, compresi l'uso di mezzi e di personale idoneo, affinché l'area interdetta rimanga chiusa e vi accedano solo gli addetti ai lavori;
- Osservare tutte le prescrizioni previste nel piano di sicurezza sui luoghi di lavoro predisposto dalla Ditta stessa.
- L'area di cantiere dovrà essere sempre mantenuta opportunamente recintata e completa di della opportuna segnaletica, al fine di scongiurare qualsiasi eventuale rischio per la pubblica e privata incolumità.

Le prescrizione ed i divieti di accesso di cui sopra non si applicano alle Forze di Polizia, alle imprese incaricate dei lavori, alla ditta concessionaria ed ai funzionari comunali incaricati per lo svolgimento delle attività di loro propria competenza.

Art. 3- Norme Sanzionatorie

I trasgressori della presente ordinanza, saranno puniti ai sensi degli artt.1164 e 1231 del Codice della Navigazione, se conduttori di unità da diporto incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del D. Lgs. del 17 luglio 2005 nr.171 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato.

Art. 4- Disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonchè l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lipari li, 18 Dicembre 2016


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA